COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

C.so Garibaldi, 19 – 86040 Ripabottoni (CB)
E.mail: amministrazione@comuneripabottoni.it
Codice Univoco Fattura Elettronica UFGDVW
Telefono / Fax: 0874 / 847103 – 847373
E.mail Certificata: amministrazione@pec.comuneripabottoni.it
Partita IVA e Codice Fiscale : 00054410709

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **3** Del 21-02-2017

Oggetto: Contestazione di eventuale sopravvenuta causa di incompatibilità a carico del Sindaco del Comune di Ripabottoni Sig. Civetta Orazio.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 17:05, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

D'Addario Domenico	**P**	**D'Egidio Italo**	**P**
Buccigrossi Carmine	**P**	**Piedimonte Domenico**	**P**
Civetta Orazio	**P**	**Cristofaro Danilo**	**P**
Fanelli Luigi	**P**		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Civetta Orazio in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Signor Ramunni Dr. Ciro.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	N

PARERE AMMINISTRATIVO: favorevole in ordine alla **Regolarità Amministrativa**

e alla conformità della presente delibera alle leggi, statuto e regolamenti dell'Ente ai sensi dell'art.97, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Data: 14-02-2017

Il Responsabile del servizio
F.to **Ramunni Dr. Ciro**

PARERE TECNICO: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**
ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267

Data: 14-02-2017

Il Responsabile del servizio
F.to **La Marca Walter**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ED AMMINISTRATIVO

Premesso che il 26 e 27 maggio 2013 si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo della carica di Sindaco e di n.06 Consiglieri Comunali;

Considerato che dalle citate consultazioni è risultato eletto Sindaco il Sig. **Civetta Orazio** ed i seguenti 6 consiglieri comunali: **Fanelli Luigi** *(Consigliere di Maggioranza, Nominato successivamente Vice Sindaco),* **D'Egidio Italo** *(Consigliere di Maggioranza),* **Buccigrossi Carmine** *(Consigliere di Maggioranza),* **D'Addario Domenico** *(Consigliere di Maggioranza),* **Piedimonte Domenico** *(Consigliere di Minoranza),* **Cristofaro Danilo** *(Consigliere di Minoranza);*

Preso atto che con posta certificata del 02/02/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente, al n. 475/12-F42/SF00 in data 03 Febbraio 2017, il cittadino elettore Sig. Michele Frenza, per tramite dello Studio Legale Iacovino & Associati di Campobasso, ha contestato la presunta incompatibilità sopravvenuta del Sindaco di cui all'art.63, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000, ex art. 69, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, per le conseguenti dirette valutazioni e determinazioni, nonché per l'assunzione degli atti in ossequio alla speciale procedura di cui al medesimo art.69 del D.lgs. n.267/2000;

Visto l'art.63, comma 1, punto 2), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, *così come modificato dall'art. 1, comma 23, lett. b), L. 7 aprile 2014, n. 56, nonché dall'art. 2, comma 42, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10* che dispone:

> *1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale:*
>
> > *2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;*

Visto il comma 2 del medesimo art. 63 del D.Lgs.267/200 che precisa:

> *L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.*

Visto l'art.69 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che recita:

> *1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.*
>
> *2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.*
>
> *3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.*
>
> *4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita*

l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Considerato che:

1. la contestazione della presunta incompatiblità denunciata dal cittadino elettore di cui innanzi (Allegato n.1 alla presente proposta) è stata notificata, per tramite del messo comunale, al Sindaco ed ai consiglieri comunali in data 3 e 4 Febbiaio 2017, nonché al Segretario Comunale in data 06/02/2017;
2. il Vice Sindaco Dr. Fanelli Luigi ha notificato, con prot. n. 576/32-F42/SF00 del 09/02/2017 l'avvio del procedimento di declaratoria di decadenza dalla carica di Sindaco, ai sensi dell'art.7 della legge n. 241/1990 (Allegato n.2 alla presente proposta);
3. il Sindaco Civetta Orazio, con nota del 14/02/2017, acquisita al protocollo generale dell'ente in pari data al n. 638/31-F42/SF00, ha trasmesso il parere dell'Avv.Raffaella d'Apolito con cui si rigetta la causa di incompatibilità in quanto la semplice locazione di immobile di proprietà comunale non può costituire causa di incompatibilità (Allegato n.3 alla presente proposta);

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto si rende necessario avviare la procedura di contestazione della esistenza di una eventuale causa di incompatibilità a carico del Sindaco Sig. Civetta Orazio presentando allo stesso formale contestazione, in quanto l'art.69, comma 1° del D.lgs. n.267/2000 dispone testualmente: "*Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta* ";

Dato atto che:

- L'Amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la eventuale causa di incompatibilità, ai sensi del comma 2 del succitato art.69;
- entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine surrichiamato il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare, ai sensi del comma 4 del succitato art.69;
- qualora l' Amministratore non vi provveda entro i successivi dieci giorni il Consiglio lo dichiara decaduto, ai sensi del comma 5 del succitato art.69;

Accertato che il Sig. Frenza Michele è elettore del Comune di Ripabottoni in quanto iscritto nelle relative liste elettorali al n. 211 della Lista Generale Maschile;

Visto:

- lo statuto comunale;
- il D.lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica da parte dei responsabili dei Servizi interessato ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000;

PROPONE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e benché non materialmente trascritte s'intendono automaticamente riportate nel dispositivo.
2. Di allegare al presente provvedimento:
    a. Contestazione del cittadino elettore Sig. Frenza Michele, acquisita al protocollo generale dell'Ente, al n. 475/12-F42/SF00 in data 03 Febbraio 2017;
    b. Avvio del procedimento del Vice Sindaco cui prot. n. 576/32-F42/SF00 del 09/02/2017;
    c. Nota del Sindaco Civetta Orazio del 14/02/2017, acquisita al protocollo generale dell'ente in pari data al n. 638/31-F42/SF00, e relativo parere dell'Avv.Raffaella d'Apolito
3. Di avviare la procedura di contestazione della esistenza di una eventuale causa di incompatibilità a carico del Sindaco Sig. Civetta Orazio presentando allo stesso formale contestazione.
4. Di dare nel contempo atto che:
    a. Il Sindaco ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la eventuale causa di incompatibilità, ai sensi del comma 2 del succitato art.69;
    b. entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine surrichiamato il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, invita il Sindaco a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare, ai sensi del comma 4 del succitato art.69;
    c. qualora il Sindaco non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto, ai sensi del comma 5 del succitato art.69;
5. Di dichiarare la presente, vista l'urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, co.4° del D.lgs. n.267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta che precede;

Uditi i seguenti interventi:

Il Sindaco lascia la Presidenza del Consiglio Comunale al Vice Sindaco in quanto persona interessata all'argomento;

Il Vice Sindaco illustra la vicenda e legge la nota del cittadino Sig. Frenza Michele, che si allega, che segnala la esistenza di una causa di incompatibilità in capo al Sindaco, nello

specifico il n.2 del comma 2 dell'art. 63 del D. L.vo 267/2000 che di seguito si trascrive: "*Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale:*

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Successivamente, dopo che il Segretario Comunale ha illustrato ai consiglieri il procedimento previsto dall'art. 69 del D. L.vo 267/2000, il Vice Sindaco invita il Sindaco a leggere la propria memoria difensiva preparata dal legale di fiducia che si allega.

Il Sindaco raccoglie l'invito e, dichiarandosi sereno in quanto non ritiene di trovarsi nella situazione di incompatibilità con la propria carica segnalata dal cittadino elettore, legge la memoria.

Il consigliere Piedimonte riferisce di aver contattato un legale al quale ha fatto vedere sia la segnalazione del Sig. Frenza Michele, sia la memoria difensiva del Sindaco e che lo stesso legale ha dichiarato che permangono dei dubbi per cui propone di approvare la proposta del Responsabile del Servizio e quindi di contestare al Sindaco l'esistenza della causa di incompatibilità prima citata.

Il Vice Sindaco domanda al consigliere Piedimonte nello specifico di quali dubbi abbia parlato il legale contatto da quest'ultimo.

Il consigliere Piedimonte non riferisce risposte precise in merito.

Il Vice Sindaco, dopo le valutazioni del caso, e ritenuta esaustiva l'istruttoria e valutate esaurienti le informazioni raccolte in fatto ed in diritto, e data la semplicità del caso considerando improbabile l'emersione di nuovi fatti e circostanze che possano modificare il convincimento della maggioranza consiliare, propone di emendare *in toto* la proposta n° 3 e per l'effetto ponendola al voto con il seguente esito: il Sindaco non partecipa al voto, 4 contrari (Fanelli, D'Addario, D'Egidio e Buccigrossi) 2 favorevoli (Piedimonte e Cristofaro), di respingerla.

Successivamente, con il parere favorevole del Segretario Comunale in assenza del Responsabile del Servizio,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione:

Il Sindaco non partecipa al voto, 4 favorevoli (Fanelli, D'Addario, D'Egidio e Buccigrossi) 2 contrari (Piedimonte e Cristofaro)

D E L I B E R A

Di non contestare al Sig. Sindaco Orazio Civetta la causa di incompatibilità segnalata dal cittadino elettore Sig. Frenza Michele, in quanto ritenuta infondata.

Successivamente, con la seguente separata votazione: il Sindaco non partecipa al voto, 4 favorevoli (Fanelli, D'Addario, D'Egidio e Buccigrossi) 2 contrari (Piedimonte e Cristofaro),

D I C H I A R A

La presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 143, comma 4, del D. L.vo n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
Fanelli dr. Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ramunni Dr. Ciro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° 71 del Registro Pubblicazioni

Il sottoscritto attesta che copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo pretorio on-line dell'ente il giorno 28 FEB. 2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Ripabottoni, 28 FEB. 2017

IL MESSO COMUNALE
Sauro Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.127, c.1 del D.Lgs.267/2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

x E' divenuta esecutiva il 21 febbraio 2017 poiché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs. 267/2000;

o Diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs.267/2000.

Ripabottoni, 28 FEB. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ramunni Dr. Ciro

ALL. 1

Da "IACOVINO VINCENZO" <vincenzo.iacovino@legalmail.it>
A "amministrazione@pec.comuneripabottoni.it" <amministrazione@pec.comuneripabottoni.it>, "protocollo@pec.anticorruzione.it" <protocollo@pec.anticorruzione.it>, "protocollo.prefcb@pec.interno.it" <protocollo.prefcb@pec.interno.it>
Data giovedì 2 febbraio 2017 - 17:19

CONTESTAZIONE DI SOPRAVVENUTA CAUSA DI INCOMPATIBILITA' A CARICO DEL SINDACO DEL COMUNE DI RIPABOTTONI SIG. ORAZIO CIVETTA.

In allegato si trasmette quanto indicato in oggetto nell'interesse del nostro assistito Sig. Michele Frenza.
Distinti saluti.
Avv. Vincenzo Iacovino
Avv. Vincenzo Fiorini

Allegato(i)

FRENZA C. COMUNE RIPABOTTONI.pdf (1804 Kb)
FRENZA C. COMUNE RIPABOTTONI.pdf.p7m (1806 Kb)

COMUNE DI RIPABOTTONI
- 3 FEB. 2017
Prot. n. 475/12/F.42 SF 00

NOTIFICARE A SINDACO, CONSIGLIERI COMUNALI
SEGRETARIO COMUNALE

STUDIO LEGALE
IACOVINO & ASSOCIATI

PATROCINIO MAGISTRATURE SUPERIORI

SERVIZI LEGALI

VIA E. BERLINGUER N. 1
CAMPOBASSO 86100
TEL. /FAX 0874/69016

VIA LIMA N. 20
ROMA 00187
TEL./FAX. 06/42010903

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA
TERMOLI (CB) 86039
TEL./FAX 0875/703440

Spett.le
Sindaco del Comune di Ripabottoni
c/o Sede Comunale
amministrazione@pec.comuneripabottoni.it

Spett.li
Consiglieri comunali di Ripabottoni
c/o Sede Comunale
a mezzo pec:
amministrazione@pec.comuneripabottoni.it

Spett.le
Segretario Comunale di Ripabottoni
anche nella sua qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione a mezzo pec:
amministrazione@pec.comuneripabottoni.it

Spett.le
ANAC-Autorità Nazionale Anticorruzione
A mezzo pec:
protocollo@pec.anticorruzione.it

Spett.le
Sua Eccellenza il Prefetto di Campobasso
protocollo.prefcb@pec.interno.it

Oggetto: Contestazione di sopravvenuta causa di incompatibilità a carico del Sindaco del Comune di Ripabottoni Sig. Orazio Civetta

In nome e per conto del sig. Michele Frenza, nato a Ripabottoni (CB) l'11.05.1960 ed ivi residente in Corso Vittorio Emanuele n.68, nella sua qualità di cittadino elettore del Comune di Ripabottoni, che sottoscrive la presente per conferma e ratifica, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto presso lo studio degli scriventi in Campobasso alla Via E. Berlinguer n.1, si significa quanto segue:

PREMESSO CHE

1) Il sig. Orazio Civetta, ricopre la carica di Sindaco del Comune di Ripabottoni dalla data del 27.05.2013;

-2) Con Deliberazione Sindacale n.50 del 10.12.2015 si procedeva a nominare l'Ing. Michele Coralbo, Responsabile del procedimento per le procedure ad evidenza pubblica necessarie alla locazione degli immobili di proprietà comunale;

3) Con Determinazione n.111 del 29.12.2015 dello stesso Responsabile dell'Ufficio Tecnico Ing. Coralbo e nella sua suindicata qualità e sulla premessa che, era volontà dell'Amministrazione procedere alla locazione dei locali di proprietà comunale siti al piano terra del Palazzo Cappuccilli, in Piazza Marconi ed utilizzati come attività commerciale-Bar, procedeva all'approvazione di un avviso pubblico per la concessione in locazione del locale comunale innanzi indicato;

4) Nell'allegato avviso pubblico si evidenziava che la normativa di riferimento fosse il D. Lgs n.163/2006 e s.m.i; il Regolamento per la disciplina dei contratti ed il Regolamento Comunale per la concessione in uso di locali ed immobili approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.32 del 26.11.2015. Per partecipare alla procedura era necessario al plico di partecipazione una prima busta contenente la domanda ed una seconda busta contenente l'offerta economica in rialzo rispetto al canone base previsto in Euro 297,00.

Il suddetto avviso specificava altresì che la durata contrattuale della concessione in locazione era prevista in n.6 anni e tutta una serie di obblighi per il concessionario;

5) Con successiva Determinazione n.10 del 10.03.2016 dello stesso Responsabile dell'Ufficio Tecnico Ing. Coralbo sulla premessa che:

- era stato bandito apposito avviso pubblico per la locazione del locale commerciale-bar proprietà comunale sito al piano terra del Palazzo Cappuccilli;
- entro il termine ultimo del 19.01.2016 erano pervenute n.2 plichi: Sig. Civetta Orazio (Sindaco del Comune); sig Todaro Giuseppe;
- la Commissione di gara (appositamente nominata per la procedura) aveva dichiarato vincitore il sig. Civetta Orazio che aveva presentato un'offerta economica di Euro 650,00 mensili in luogo dei 600,00 Euro mensili offerti dal sig. Todaro;

si procedeva ad approvare il verbale di gara e conseguentemente ad aggiudicare la locazione del locale commerciale-bar sito in Ripabottoni alla Piazza Marconi n.6 alla Ditta Civetta Orazione (Sindaco dello stesso Comune di Ripabottoni);

-In data 27.04.2016 si procedeva alla stipula del contratto di locazione di immobile di proprietà comunale desinato ad attività commerciale tra il Comune di Ripabottoni,

rappresentato dall'Ing. Michele Coralbo, nella sua qualità di Responsabile del Servizio (Giusto Decreto Sindacale n.2 del 13.10.2015) e la Società "Civetta Orazio" & C. sas"in persona del sig. Civetta Orazio (ossia il Sindaco del Comune di Ripabottoni) nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale;

CONSIDERATO CHE

-L'art. 63 comma 2 del D. Lgs n.267/2000 evidenzia che *"Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale:*

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

- La giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile sez. I sent. N.550/2004) ha chiarito che la *ratio* della causa di incompatibilità di cui al citato art.63 D. Lgs n.267/2000 risiede *"nell'esigenza di impedire che possano concorrere all'sercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi configgenti con quelli del comune e i quali s trovino comunque in condizioni che ne possono compromettere l'imparzialità".*

- Sempre la Giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile n.17606/2013) ha attribuito alla locuzione "aver parte" un significato ampio e riferito ad ogni soggetto portatore di un proprio specifico e "particolare" interesse contrapposto a quello "generale" del'ente locale, quindi, potenzialmente configgente con l'esercizio imparziale della carica elettiva;

- Aggiungasi che la stessa normativa anticorruzione prevede appositi codici di comportamento ed obblighi di astensione in caso di conflitti di interesse;

-Alla luce di quanto sopra risulta del tutto evidente che tutta la procedura di evidenza pubblica che ha portato all'affidamento in concessione dei locali di proprietà

comunale siti al piano terra del Palazzo Cappuccilli, in Piazza Marconi ed utilizzati come attività commerciale-Bar in capo al sig. Orazio Civetta che ricopre la carica di Sindaco del medesimo comune di Ripabottoni configuri un'evidente posizione di incompatibilità di cui all'art.63 del TUEL;

Tanto premesso e considerato, con la presente valevole ad ogni effetto di legge il sig. Michele Frenza, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

CONTESTA FORMALMENTE ex art.69 del D. Lgs n.267/2000

Al Sindaco del Comune di Ripabottoni, sig. Orazio Civetta la sussistenza, per le causali sopra esposte, di una causa di incompatibilità prevista dall'art.63 comma 2 del D. Lgs n.267/2000 ed il conseguente divieto a ricoprire la carica di Sindaco del Comune di Ripabottoni.

Sempre con la presente chiede che il Consiglio Comunale di Ripabottoni voglia formalmente ed immediatamente contestare la suindicata causa di incompatibilità al Sindaco del Comune di Ripabottoni, sig. Orazio Civetta ex art.69, comma 7 del D. Lgs n.267/2000.

Resta salvo ed impregiudicato in ogni caso il diritto del nostro assistito al persistere della condizione di incompatibilità a promuovere apposita azione giudiziaria ex art.70 del TUEL davanti al Tribunale civile competente.

In attesa di un riscontro si porgono distinti saluti.

Campobasso , 01 febbraio 2017

Sig. Michele Frenza

anche per autentica

Avv. Vincenzo Iacovino

Avv. Vincenzo Fiorini

IL SOTTOSCRITTO CIARLA ANTONIO, MESSO COMUNALE DEL COMUNE DI RIPABOTTONI DICHIARA DI AVER NOTIFICATO COPIA DELLA PRESENTE AI SEGUENTI SIGNORI:

- D'EGIDIO ITALO A AMORUSO MARIA - MADRE - IL 3-02-2017
- CIVETTA ORAZIO - SINDACO - A MANI PROPRIE IL 3-02-2017
- PIEDIMONTE DOMENICO A DI LIELLO ANGELINA - MADRE IL 3-02-2017
- CRISTOFARO DAVILO A CRISTOFARO NICOLA - PADRE - IL 3-02-2017
- D'ADDARIO DOMENICO A TESTA GIOVANNA - MOGLIE - IL 3-02-2017
- FANELLI LUIGI A MANI PROPRIE IL 3-02-2017
- BUCCIGROSSI CARMINE A MANI PROPRIE IL 1-02-2017

RIPABOTTONI 1-02-2017

IL MESSO NOTIFICATORE
Ciarla Antonio

AL SEGRETARIO COMUNALE - DR. GIO RAHUNNI - IN DATA 06.02.2017 A MANI PROPRIE

IL FUNZIONARIO DELEGATO
SAURO GIUSEPPE

ALL. 2

COMUNE DI RIPABOTTONI
Provincia di Campobasso

C.so Garibaldi, 19 – 86040 Ripabottoni (CB)
E.mail: amministrazione@comuneripabottoni.it
Partita IVA e Codice Fiscale : 00054410709

Telefono / Fax : 0874 / 847103 – 847373
E.mail Certificata: amministrazione@pec.comuneripabottoni.it
Codice Univoco Fattura Elettronica UFGDVW

Prot.n. 576 /32-F42/SF00

Li 09 FEB. 2017

Al Sig. Sindaco del
Comune di

RIPABOTTONI

e, p.c. Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di

CAMPOBASSO

e, p.c. Al Sig. Frenza Michele
Corso Vittorio Emanuele, n.68

RIPABOTTONI

Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento di accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità sopravvenuta nei confronti del Sindaco, Sig. Orazio Civetta, ai sensi dell'art.63 comma 1 n.2 del D. Lgs. N.267/2000.

Il sottoscritto Dr. Luigi Fanelli, Vice Sindaco pro-tempore del Comune di Ripabottoni, a seguito della segnalazione di una presunta sopravvenuta causa di incompatibilità nei confronti della S.V. in qualità di Sindaco, segnalazione pervenuta con nota prot. n. 475 del 03.02.2017, che si allega,

COMUNICA

ai sensi dell'art.7 della legge n.241/1990 l'avvio del procedimento di declaratoria di decadenza dalla carica di Sindaco.

Le chiedo pertanto di presentare, per la convocazione del Consiglio Comunale organo competente a contestare la sussistenza della causa di incompatibilità, ad esprimere osservazioni e a presentare eventuali scritti difensivi, entro 5 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

Distinti saluti.

COMUNE DI RIPABOTTONI

IL VICE SINDACO
Dr. Luigi FANELLI

ALL. 3

Al Dr. Luigi Fanelli
Vice Sindaco
Del Comune di Ripabottoni

Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento di accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità sopravvenuta nei confronti del Sindaco, Sig. Orazio Civetta, ai sensi dell'art.63 comma 1 n,2 del D. Lgs. N.267/2000.

Il sottoscritto Civetta Orazio, Sindaco pro-tempore del Comune di Ripabottoni, in allegato alla presente trasmette quanto richiesto con nota n.576/32/F.42/SF.00 del 09.02.2017, di pari oggetto.

Distinti saluti.

Ripabottoni, lì 14.02.2017

COMUNE DI RIPABOTTONI
14 FEB. 2017
Prot. n. 638/32/F.42-SF.00

Parere sulla nota del signor Michele Frenza

Prima di esaminare la nota di contestazione di sopravvenuta causa di incompatibilità a carico del signor Orazio Civetta, sindaco del Comune di Ripabottoni, è utile soffermarsi sui principi generali che regolano la materia sul caso specifico.

Si sa che il diritto di elettorato passivo è considerato come diritto fondamentale non solo riconosciuto, ma anche garantito (art. 51 Cost.) ad ogni cittadino con i caratteri propri dell'inviolabilità (art. 2 Cost.).

Trattandosi di un diritto intangibile nel suo contenuto di valore può essere unicamente disciplinato da leggi generali, che possono limitarlo solo al fine di realizzare altri interessi costituzionali o di rilevanza costituzionale, senza porre discriminazione di alcuna sorta (*Cfr. Cort. Cost. 235/1988*).

Oltre ai requisiti positivi (possesso del diritto di elettorato attivo, con iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune e possesso della maggiore età) per poter essere eletti è necessario che non sussistano cause impeditive che rendano il candidato inidoneo a ricoprire la carica pubblica elettiva.

Le cause impeditive si distinguono in due categorie: quelle di ineleggibilità e quelle di incompatibilità.

Le prime incidono direttamente sulla validità delle elezioni, finalizzate a garantire la regolarità del procedimento elettorale con l'esclusione di quei candidati che possono turbare o inquinare la libera e genuina espressione del voto.

Le seconde colpiscono quei candidati validamente eletti che svolgono attività che possono impedire il corretto, regolare ed imparziale esercizio del mandato elettivo.

È importante ricordare che mentre le cause di ineleggibilità incidono direttamente sulla validità delle elezioni, le cause di incompatibilità determinano l'obbligo per l'eletto di optare, nei termini e con le procedure previsti dalla legge, tra la carica pubblica elettiva e l'altra carica ricoperta, ritenuta incompatibile con il regolare ed imparziale esercizio della pubblica funzione.

Fatte queste premesse e tralasciando di soffermarci sulle cause di ineleggibilità e su quelle di incompatibilità, ad eccezione di quella riportata dall'art. 63, comma 2, del D.Lgs 267/2000, espressamente considerata dal signor Michele Frenza.

Il signor Orazio Civetta, sindaco in carica del Comune di Ripabottoni, a seguito di espletamento di gara con offerta in aumento sul canone base mensile previsto, è risultato vincitore della stessa per la locazione di un locale commerciale-bar di proprietà comunale, sito al piano terra del Palazzo Cappuccilli.

A seguito di avvenuta aggiudicazione da parte dell'apposita Commissione, in data 27.04.2016, si è addivenuto alla stipulazione del contratto di locazione dell'immobile sovracitato sulla base di un canone mensile di € 650,00, 50 euro in più dell'altro concorrente.

Il signor Orazio Civetta gestisce il locale preso in affitto sotto la denominazione di Società "Civetta Orazio & C. s.a.s." in qualità di titolare della società.

La causa di incompatibilità invocata è quella prevista dall'art. 63, comma 2, del D. Lgs 267/2000, che così recita: *"Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale:*

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Si ritiene che **le considerazioni sollevate per invocare la causa di incompatibilità siano prive di fondamento** per le seguenti motivazioni scaturite dall'analisi della normativa sopra riportata.

Certamente non ci si trova con la locazione di un immobile, adibito ad esercizio di bar, di fronte ad un servizio. Per servizi dell'ente in cui l'eletto non può aver parte si intende un qualsiasi rapporto giuridico intercorrente con il Comune che, a causa della sua durata e della costanza delle prestazioni effettuate, sia in grado di determinare conflitto di interessi. Trattasi di attività che l'ente assume per raggiungere i propri scopi o per raggiungere con maggiore efficacia un'utilità sociale. Tra i servizi si annoverano: la gestione della pubblica illuminazione, la gestione dell'acquedotto comunale, il servizio di trasporto di alunni, ma non certamente la presa in fitto di un locale.

In sostanza il contenuto dei "servizi" si estrinseca in una prestazione di fare diretta a produrre un'utilità al concedente sia essa ad esecuzione prolungata, continuativa o periodica e ciò non si riscontra nella locazione.

Non si può pensare che la locazione di un locale possa rientrare nelle "esazioni di diritti". In questa fattispecie rientrano tutti coloro che dietro un aggio, sono preposti alla riscossione di imposte, tasse ed altri tributi comunali quali diritti di pubblica affissione, di pubblicità, di occupazione di spazi ed aree pubbliche ecc.

Come si vede anche l'esazione dei diritti è riconducibile alla categoria dei servizi di cui è una sottospecie, ma che è stata autonomamente messa in evidenza dal legislatore per la sua rilevanza nel campo economico.

Né tantomeno può la locazione di un immobile rientrare nelle "somministrazioni" che devono, giusta art. 1559 del cod. civ. , effettuare prestazioni di cose in maniera periodica e continuativa a favore dell'ente dietro corrispettivo di un prezzo.

La locazione, che è stata conseguita attraverso un appalto, non è un appalto. Con il termine "appalti" il legislatore fa riferimento alla nozione di cui all'art. 1655 del cod. civ., che li definisce come quei contratti nei quali una parte assume, con l'organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

È da escludere che la Società " Civetta Orazio & C. s.a.s." possa annoverarsi tra le società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dalla Regione, dalla Provincia, dallo Stato o dal Comune. Giacchè, nell'espressione di "società ed imprese" vi si comprendono solo le imprese e le società che ricevono periodicamente e con continuità elargizioni e contributi da parte dei predetti enti. Trattasi di società ed imprese private che perseguono scopi lucrativi, anche se svolgono attività a rilevanza pubblica (tipico il caso delle aziende private di trasporto pubblico sovvenzionate dagli enti locali).

Si evince dall'analisi effettuata che **la semplice locazione di un immobile di proprietà comunale non costituisce causa di incompatibilità per il semplice fatto che sin dal momento del sorgere del rapporto locativo non è previsto da parte del Comune un contratto o una valutazione che, invece, è richiesta per i servizi, per l'esazione di diritti, per le somministrazioni e per gli appalti.**

Quanto assunto si rinviene anche dalle pronunce della giurisprudenza di legittimità succedutesi nel corso degli anni, che escludono, come nel caso *de quo*, l'insorgenza di cause di incompatibilità:

- Contratto di concessione in affitto di una casa comunale perché le obbligazioni nascenti dal contratto ed in esso prestabilite escludono potenziali interessi (*Cfr. Cass. Civ. 2674/1972*),
- È irrilevante l'avvenuta locazione al candidato eletto di un immobile di proprietà del comune (*Cfr. Cass. Civ. 72/79*): infatti il servizio, per limitare la capacità elettorale passiva deve essere reso nell'interesse del comune e non nell'esclusivo interesse del privato, anche se il privato paga un corrispettivo al comune.

Infine la locuzione "ha parte" senza alcun dubbio è più ampia di quella "è parte" ma è altrettanto certo che la stessa è attinente ai casi di incompatibilità, come per esempio per il subappaltatore in caso di appalti, il collettore in presenza di esattore per l'esazione dei diritti ecc.

Tanto dovevo, distinti saluti.

Avv. Raffaella d'Apolito